



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO
Provincia di Varese

Copia

Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19/07/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2022-2024. MODIFICA ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Luglio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente
ALIVERTI EMILIO	Sindaco	SI
CARNINI ANNA	Consigliere_Ass	AG
GINELLI GIORGIO	Consigliere_Ass	AG
BUZZETTI MARIA GIOVANNA	Consigliere_Ass	SI
PIROLA MARCO	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. ROCCIA ROCCO.

Il Dott. ALIVERTI EMILIO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 19/07/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2022-2024. MODIFICA ED APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 24 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PTFP anni 2022-2024.

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 del 31 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2021.

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”*.

DATO quindi ATTO CHE, in ossequio all’art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RITENUTO CHE sia opportuno procedere all’aggiornamento della programmazione dei fabbisogni 2022/2024, alla luce delle norme in materia di capacità assunzionale dei comuni e degli eventi verificatesi dopo l’approvazione con deliberazione n. 11/2022.

ATTESO CHE è necessario individuare e parzialmente rideterminare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali per questo ente secondo la nuova disciplina, così articolate:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) capacità assunzionali a tempo indeterminato;
- C) spesa per lavoro flessibile.

RICHIAMATO l’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall’art. 1, comma 853, della legge 160/2019 nonché dall’art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, disponendo che: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali*

massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

RIBADITO CHE le previsioni dei decreti in esame hanno modificato sostanzialmente il quadro di riferimento in tema di definizione della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo in sintesi, a decorrere dal 20 aprile 2020:

- 1) Che per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;
- 2) Che tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale attuativo, al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce determinate dai valori percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;
- 3) Che secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l'ente assume diverse conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:
 - i comuni il cui rapporto si colloca sotto la soglia percentuale individuata in Tabella 1 possono assumere utilizzando la capacità concessa dall'art. 33, comma 2, fino al raggiungimento della soglia stessa; le assunzioni effettuate utilizzando la capacità aggiuntiva derivante dall'applicazione del decreto sono poste in deroga al vincolo di spesa per il personale in valore assoluto di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006;
 - i comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali individuati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 del decreto attuativo mantengono il turnover c.d. "ordinario", ma debbono contestualmente garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato;
 - i comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale individuata in Tabella 3

mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025. In caso non raggiungano tale obiettivo, applicano un turnover ridotto del 30% a decorrere da tale anno e fino al conseguimento del valore soglia anzidetto;

- 4) Che l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti che si collocano nella fascia più bassa, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale, individuata in Tabella 2 del decreto ministeriale attuativo e calcolata sul dato fisso della spesa di personale registrata nell'anno 2018, che contiene progressivamente l'incremento di spesa potenziale, definendone una possibile espansione calmierata anno per anno;
- 5) Che se dispongono di capacità assunzionale residua, relativa ai 5 anni precedenti, i comuni collocati nella fascia più bassa possono disporre secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e s.m.i., in *deroga* agli spazi assunzionali determinati secondo le percentuali di incremento previste in Tabella 2, fermo il limite complessivo di cui alla Tabella 1.

RAMMENTATO CHE la Corte dei conti (cfr., *ex multis*, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 55/2020/PAR), ha evidenziato che il computo degli spazi assunzionali di cui sopra deve essere fatto avendo a riferimento sempre il dato contabile più aggiornato, ovvero quello desumibile dall'ultimo rendiconto della gestione approvato al momento di avviare le singole procedure assunzionali.

ATTESO CHE, in ragione di quanto espresso al precedente capoverso, la capacità assunzionale dell'ente è verificata e aggiornata a seguito approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2021 avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31 maggio 2022.

RICOSTRUITA ed AGGIORNATA, pertanto, la situazione dell'ente, alla luce delle norme vigenti, come segue:

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none">a) lettera abrogata;b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	--

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 797.207,20, così ricostruiti:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006: **Euro 797.207,20**

Evidenziato che l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020, dispone che *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*; e che, pertanto, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante l'utilizzo della capacità assunzionale concessa in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i. potrà essere escluso dal computo del limite di spesa in valore assoluto di cui sopra.

B) Capacità assunzionali

B1. Normativa

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- Art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e relativo decreto attuativo DM 17/03/2020.

B2. Verifica situazione dell'Ente

Verificato, in applicazione delle regole introdotte dal richiamato articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo, effettuando il calcolo con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2021 per la spesa, come da prospetto di calcolo Allegato B) alla presente Deliberazione, che:

- 1) Il Comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 21,57%
- 2) Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in *Tabella 1* è pari al 26,90% e quella prevista in *Tabella 3* è pari al 30,90%;
- 3) Il Comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine *teorico* per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, secondo i valori definiti dalla *Tabella 1*, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni dell'anno 2022 di Euro 160.003,88, con individuazione della spesa massima consentita nel rispetto della *soglia* nell'importo totale di Euro 807.735,12;

- 4) Non ricorre, allo stesso tempo, l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore superiore alla "soglia" di *Tabella 1*, che a norma di legge risulta invalicabile;
- 5) Il Comune dispone di resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 computati nella misura di Euro 27.791,70, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata. Tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti sarebbero meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la *Tabella 2* del d.m., e considerato che tale ipotesi non ricorre nel caso concreto, i resti rimangono accantonati, in caso di futuri possibili utilizzi a norma di legge;
- 6) In conclusione, il Comune deve assumere a riferimento, quale limite per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato, a valle dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2021, il parametro "soglia" determinato dalla soglia costituita ai sensi del richiamato art. 5, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, c.d. *Tabella 2*, che ammonta complessivamente ad una spesa di personale insuperabile di **Euro 807.735,12**.

VISTA la seguente proposta relativa all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024:

CESSAZIONI:

ANNO 2022 – n. 2 Istruttore Tecnico- cat. C – Area Tecnica, n. 1 Istruttore Contabile – cat. C.

ANNO 2023 – n. 1 Istruttore Contabile – cat. C

ANNO 2024 – Nessuna

ASSUNZIONI PREVISTE:

anno 2022:

- **n. 1** Istruttore Tecnico, cat. C, da destinare all'Area Tecnica, in sostituzione di n. 1 Istruttore Tecnico cessato dal servizio, da reclutare a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.
- **N. 2** Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, da destinare all'Area Tecnica, in sostituzione di n. 1 Istruttore Tecnico cessato dal servizio e per la copertura del posto vacante di categoria D, da reclutare a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura di mobilità ex art. 30 Dlgs n. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.
- **n. 1** Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C, da destinare all'Area Finanziaria, in sostituzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, la cui cessazione è in programma dal 1^ agosto 2022, da reclutare a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura di mobilità ex art. 30 Dlgs n. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.

anno 2023:

n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C, da destinare all'Area Finanziaria, in sostituzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, la cui cessazione è in programma dal 1^ marzo 2023, da reclutare a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura di mobilità ex art. 30 Dlgs n. 165/2001, di

scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.

Rilevato che, includendo le assunzioni di cui sopra, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2022 e 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2021 Euro 647.731,24 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 160.003,88 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 807.735,12 \geq SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE ASSESTATA 2022 Euro 806.342,79
--

SPESA DI PERSONALE ANNO 2021 Euro 647.731,24 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 160.003,88 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 807.735,12 \geq SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE ASSESTATA 2023 Euro 763.671,96
--

Atteso in particolare che:

- la programmazione dei fabbisogni, inclusiva della spesa derivante dalle assunzioni a tempo determinato di cui alla successiva sezione C), risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

Ritenuto inoltre, per le annualità successive, di non prevedere, salvo future modifiche o integrazioni, ulteriori azioni assunzionali, che saranno confermate, nel rispetto di vincoli normativi su esaminati, nell'ambito della programmazione del fabbisogno relativa all'annualità di riferimento

PROGRESSIONI VERITICALI

Rilevato che tra le posizioni che l'Amministrazione intende coprire mediante procedura assunzionale disposta nel presente atto di programmazione del fabbisogno rileva quella di Istruttore contabile, cat. C del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali, presso l'Area Finanziaria, Settore Personale, mediante contestuale soppressione del posto reso vacante della procedura.

Richiamato l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal d.l. 80/2021 convertito in legge 113/2021, che, con riferimento alle progressioni di carriera del personale mediante inquadramento nella categoria superiore, così dispone:

"(...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente."

Atteso, quindi, che la fonte legale consente, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili entro una certa categoria di inquadramento, di procedere alla copertura dei medesimi

posti attraverso l'attivazione di una procedura comparativa riservata al solo personale interno in possesso dei necessari requisiti.

Rilevato inoltre che la finalità della norma, derogatoria del generale principio della concorsualità nell'accesso al pubblico impiego, è, allo stesso tempo, valorizzare le professionalità interne presenti presso l'Amministrazione e garantire una più efficace ed efficiente copertura di posizioni che si ritiene motivatamente siano meglio presidiate ricorrendo a tali professionalità.

Rilevato che il vigente Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego, allegato al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato adeguato disciplinando nel dettaglio la fattispecie prevista dal dl 80/2021 convertito in legge n. 113/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 1[^] luglio 2022.

C) Lavoro flessibile

Atteso che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";*

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";*

Preso atto, pertanto, che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevata la seguente spesa complessiva sostenuta per tipologie di lavoro flessibile nell'anno 2009, limite di legge ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014: **Euro 0,00.**

Richiamate:

- la deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei conti, sezione Autonomie, ad oggetto: “Individuazione del limite di spesa ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. In legge n. 122/2010, nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel triennio 2007/2009”;

- la deliberazione della Corte dei conti sezione Autonomie n. 15/sez.aut/2018/QMIG avente ad oggetto: “Applicabilità dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale”;

Dato atto che in base alla suddetta deliberazione,(15/2018) “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG DELLA Corte dei Conti, Sezione Autonomie, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “*Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento*”.

Ritenuto pertanto di determinare il limite di spesa per il lavoro flessibile per l'esercizio 2022 e per l'esercizio 2023 nella misura di € 26.000,00 per poter consentire un'efficace e adeguata risposta alle esigenze istituzionali dell'Ente che, a seguito di cessazioni di rapporto di lavoro di personale assegnato all'Area Tecnica con funzioni infungibili nell'esercizio 2021 e 2022, si trova in condizione critica nell'assicurare sia i servizi tecnici manutentivi che afferenti all'edilizia privata ed

opere pubbliche ed in previsioni delle cessazioni previste presso l'Area Finanziaria per cui sono autorizzate le procedure per la copertura dei posti che si renderanno vacanti.

Stabilito di effettuare le seguenti assunzioni nell'esercizio 2022-2023 attraverso forme di lavoro flessibile:

N. 1 Istruttore Tecnico, cat. C, per un periodo di nove mesi, a tempo parziale, da reclutare mediante utilizzo graduatoria di altri enti nelle more dell'attivazione e conclusione delle procedure concorsuali.

N. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C, per un periodo di quattro mesi nell'esercizio 2022 e di sei mesi nell'esercizio 2023, da reclutare mediante utilizzo graduatoria di altri enti nelle more dell'attivazione e conclusione delle procedure di mobilità e concorsuali.

CONSIDERATO CHE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale.

DATO ATTO CHE, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni: *non sono individuate situazioni di eccedenza o soprannumero nell'Ente.*

DATO ATTO CHE:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2018;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020, tenendo conto della deroga al rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/219 e s.m.i.;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 19 maggio 2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021-2023 a seguito parere favorevole reso dalla Consigliera per le pari opportunità e che con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 24 febbraio 2022 ha provveduto all'aggiornamento annuale mediante rendicontazione delle azioni poste in essere nell'esercizio 2021, da trasmettere alla Consigliera per le pari opportunità tramite pec;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto, questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008.

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*.

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*.

ATTESO CHE il presente atto è stato sottoposto in anticipo al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ottenendone parere positivo con Verbale n. 14 del 19 luglio 2022.

VISTO il d.lgs.267/2000.

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio competente, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile.

Tutto ciò premesso,

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. DI APPROVARE** la nuova struttura organizzativa dell'Ente di cui all'allegato organigramma aggiornato, allegato A) alla presente deliberazione.
- 3. DI APPROVARE** l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019, e s.m.i., nonché del relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, prevedendo le azioni seguenti:

CESSAZIONI:

ANNO 2022:

- N. 2 Istruttore Tecnico- cat. C – Area Tecnica
- N. 1 Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C

ANNO 2023:

- N. 1 Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C

ANNO 2024 – Nessuna

ASSUNZIONI PREVISTE:

anno 2022:

- **n. 1 Istruttore Tecnico**, cat. C, da destinare all'Area Tecnica, in sostituzione di n. 1 Istruttore Tecnico cessato dal servizio, da reclutare a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.
- **N. 2 Istruttore Direttivo Tecnico**, cat. D, da destinare all'Area Tecnica, in sostituzione di n. 1 Istruttore Tecnico cessato dal servizio e per la copertura del posto vacante di categoria D, da reclutare a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura di mobilità ex art. 30 Dlgs n. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.
- **n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile**, cat. C, da destinare all'Area Finanziaria, in sostituzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, la cui cessazione è in programma dal 1[^] agosto 2022, da reclutare a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura di mobilità ex art. 30 Dlgs n. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.

anno 2023:

n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C, da destinare all'Area Finanziaria, in sostituzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, la cui cessazione è in programma dal 1[^] marzo 2023, da reclutare a tempo pieno e indeterminato, attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura di mobilità ex art. 30 Dlgs n. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica.

PROGRESSIONI VERITICALI

anno 2022:

- Istruttore contabile, cat. C del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali, presso l'Area Finanziaria, Settore Personale, mediante contestuale soppressione del posto reso vacante della procedura.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO nell'esercizio 2022-2023 attraverso forme di lavoro flessibile:

N. 1 Istruttore Tecnico, cat. C, per un periodo di nove mesi, a tempo parziale, da reclutare mediante utilizzo graduatoria di altri enti nelle more dell'attivazione e conclusione delle procedure concorsuali.

N. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C, per un periodo di quattro mesi nell'esercizio 2022 e di sei mesi nell'esercizio 2023, da reclutare mediante utilizzo graduatoria di altri enti nelle more dell'attivazione e conclusione delle procedure di mobilità e concorsuali.

4. DI RILEVARE, per la verifica della compatibilità e della sostenibilità finanziaria della programmazione su specificata, quanto segue:

- il Comune di Jerago con Orago ha proceduto al calcolo disposto dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., nonché dal d.m. 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni in tema di capacità assunzionali dei comuni, verificando di collocarsi entro la soglia di "virtuosità";
- lo spazio assunzionale teorico disponibile per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato, definito quale possibile incremento della spesa di personale registrata nel rendiconto della gestione dell'anno 2021, in applicazione della *Tabella 1* dell'articolo 4 del d.m. 17 marzo 2021 è pari ad **Euro 160.003,88**, dettagliati nell'Allegato B) costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- tenuto conto delle assunzioni di cui sopra, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2022 e 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nel consuntivo 2018 e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

<p>SPEA DI PERSONALE ANNO 2021 Euro 647.731,24 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 160.003,88 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 807.735,12 \geq SPEA DI PERSONALE PREVISIONALE ASSESTATA 2022 Euro 806.342,79</p>
--

<p>SPEA DI PERSONALE ANNO 2021 Euro 647.731,24 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 160.003,88 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 807.735,12 \geq SPEA DI PERSONALE PREVISIONALE ASSESTATA 2023 Euro 763.671,96</p>
--

- la programmazione dei fabbisogni, inclusiva della spesa derivante dalle assunzioni a tempo determinato di cui alla precedente sezione C), risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.
- le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano inoltre il limite di spesa potenziale massima identificato nel tetto di contenimento della spesa di personale previsto all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, e in particolare:
 - il limite ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 ammonta ad **Euro 797.207,20**
 - la spesa prevista nell'anno 2022, ai sensi del richiamato comma 557, incluse le assunzioni programmate nel presente atto deliberativo, ammonta ad **Euro 784.563,92**
 - la spesa prevista nell'anno 2023, ai sensi del richiamato comma 557, incluse le assunzioni programmate nel presente atto deliberativo, ammonta ad **Euro 771.706,19**.

5. DI DARE ATTO CHE la dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto e della progressione verticale è definita come dal prospetto Allegato C) anch'esso costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

6. DI DARE ATTO CHE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del DUP assestato 2022/2024;

7. DI DARE ATTO CHE il presente atto è stato sottoposto in anticipo al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ottenendone parere positivo con Verbale n. 14 del 19 luglio 2022;

8. DI PROVVEDERE ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le già menzionate informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*.

Delibera altresì, con apposita votazione unanime e palese, stante l'assoluta urgenza di provvedere alle procedure di reclutamento del personale, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Allegato A) ORGANIGRAMMA

Allegato B) SPESA DI PERSONALE 557 E DM

Allegato C) DOTAZIONE ORGANICA

Allegato D) RICOGNIZIONE ECCEDEXENZE



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 70**

Ufficio Proponente: **Rapporti Giuridici con il Personale**

Oggetto: **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2022-2024. MODIFICA ED APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Rapporti Giuridici con il Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/07/2022

Il Responsabile di Settore
Annalisa Bienati

Parere Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/07/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Annalisa Bienati

D.G.C. 68 DEL 19/07/2022:PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2022-2024.
MODIFICA ED APPROVAZIONE.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALIVERTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCIA ROCCO

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il 22/07/2022 ed esecutiva per decorrenza di termini ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 3 – D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCIA ROCCO

La su estesa deliberazione è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 22/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCIA ROCCO
